

Prot. n° 7509/p/ep

Roma, 7 giugno 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

**Loro sedi**

**Comunicazione n. 596**

**Oggetto: chiarimenti contributo minimo APE**

In relazione ai quesiti pervenuti da alcune Casse Edili in merito alle modalità applicative del contributo minimo APE, introdotto dall'accordo nazionale del 6 aprile 2016 e trasmesso con la Comunicazione CNCE n. 591, si precisa quanto segue.

Nei casi di presenza di un lavoratore, nello stesso mese, nelle denunce presentate a più Casse Edili, l'impresa non è tenuta a corrispondere l'integrazione per il raggiungimento del contributo minimo previsto dal citato accordo, qualora l'importo del contributo APE complessivamente dovuto per lo stesso lavoratore sia superiore a 35 euro.

In relazione alla difficoltà di una gestione informatizzata del principio esposto, l'impresa, nella situazione prospettata, dovrà richiedere la restituzione dell'integrazione già corrisposta alla o alle Casse Edili interessate, previa verifica da parte delle stesse.

La medesima procedura, inoltre, può essere adottata nei casi di presentazione di una denuncia integrativa, per lo stesso lavoratore, in un periodo successivo a quello ordinario.

Si coglie l'occasione, infine, per informare le Casse Edili che lo scorso 1° giugno si è insediata la Commissione APE, costituita su designazione delle Associazioni nazionali del settore e coordinata dalla scrivente Presidenza.

La Commissione, nell'esaminare i dati relativi alla gestione APE per l'erogazione dell'anno in corso, si è riservata di sottoporre all'attenzione delle parti sociali nazionali le problematiche scaturenti da tali dati per le necessarie deliberazioni regolamentari e contrattuali.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente  
Franco Turri



Il Presidente  
Carlo Trestini

